



Regione Lombardia

DECRETO N° 9940

Del 30 SET. 2010

Identificativo Atto n. 619

DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

Oggetto

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO PER IL CONSIGLIERE PER LE ATTIVITA' DI RILIEVO INTERNAZIONALE



Regione Lombardia

RILEVATA

l'opportunità di affidare al Cons. Ambasciatore Liborio Stellino lo specifico incarico di "Consigliere per le attività di rilievo internazionale" a supporto del Presidente della Giunta, per l'espletamento delle funzioni attinenti alle relazioni internazionali ed all'internazionalizzazione delle imprese;

RITENUTO

che l'assunzione del Cons. Ambasciatore Liborio Stellino presso la Regione Lombardia avvenga con la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le modalità previste dalla suddetta legge regionale n. 20/2008 per il personale appartenente alle segreterie dei componenti della Giunta, secondo lo schema allegato (allegato A);

DECRETA

Il conferimento dell'incarico di Consigliere per le attività di rilievo internazionale al dott. Liborio Stellino e la sua assunzione presso Regione Lombardia, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, come da schema allegato (Allegato A).


Roberto Formigoni

REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PER CONSIGLIERE PER LE ATTIVITA' DI RILIEVO
INTERNAZIONALE

prot. progressivo n.

In Milano, addì, presso la sede dell'Ente in via Fabio Filzi n. 22,

TRA

la Regione Lombardia, cod fisc. 80050050154, rappresentata ai fini del presente atto dal Segretario Generale, di seguito per brevità denominata "Regione",

E

il dott. LIBORIO STELLINO, nato a Alcamo il 05.10.1965, cod. fisc. STLLBR65R05A176W, residente a Roma, Via Cassia n. 833, funzionario della carriera diplomatica a supporto del Presidente della Giunta per l'espletamento delle funzioni attinenti alle relazioni internazionali ed all'internazionalizzazione delle imprese, di seguito denominato "Consigliere per le attività di rilievo internazionale".

RICHIAMATI

- la l.r. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la dgr n 48 del 26 maggio 2010 II° provvedimento organizzativo IX legislatura;
- Il nulla osta del Ministero degli Affari Esteri del 22 settembre 2010;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto e sede di lavoro

1. La Regione conferisce al dott. Liborio Stellino, che accetta, l'incarico di "Consigliere per le attività di rilievo internazionale" a supporto del Presidente Giunta Regionale per l'espletamento delle funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nella sede di lavoro di Milano.

Art. 2 – Caratteristiche del contratto - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 01.10.2010 ed ha durata sino al 31.12.2012.
2. Alla scadenza del contratto il rapporto di lavoro cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.

Art. 3 - Caratteristiche dell'incarico

1. Per effetto di quanto previsto all'art. 1 il dott. Stellino assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio delle funzioni sopra indicate e si impegna inoltre a realizzare le attività e gli obiettivi che ne derivano in conformità alle direttive impartite dal Presidente della regione.
2. Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria dell'incarico, connotata alla specifica figura di "Consigliere per le attività di rilievo internazionale" oggetto dell'incarico di cui al presente contratto.
3. Il consigliere per le attività di rilievo internazionale si impegna a svolgere l'incarico di cui all'art.1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della regione Lombardia. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 53 D.lgs 165/2001 e dall'art. 6 l.r. 20/2008.
4. Il consigliere per le attività di rilievo internazionale si impegna inoltre a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni, giusta quanto previsto dall'art. 6 l.r. 20/2008 e dal vigente "codice etico dei dirigenti regionali"

Art. 4 - Recesso unilaterale e risoluzione anticipata

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Il recesso è, in particolare, esercitabile dalla Regione nel caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

Il consigliere per le attività di rilievo internazionale prende atto ed espressamente accetta che la Regione può risolvere anticipatamente il contratto, nei seguenti casi:

- al venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente della Giunta regionale;
- per motivate ragioni organizzative;
- per valutazione negativa delle prestazioni rese, accertata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, sulla base della metodologia adottata dall'Ente, per grave inosservanza delle direttive impartite anche sulla base del documento di policy.

Al consigliere deve essere garantito un preavviso di 60 giorni.

Il Consigliere ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di giorni 60.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso il Consigliere o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato.

Art. 5 -- Trattamento economico - previdenziale e di fine rapporto

1. La retribuzione fondamentale onnicomprensiva, al lordo di oneri e ritenute di legge,

- è fissata in € 121.000,00 annui lordi per tredici mensilità.
2. La retribuzione di risultato è fissata in € 36.100,00 direttamente correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in base all'esito della valutazione delle prestazioni.
 3. Il Consigliere è iscritto per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo.

Art. 6 - Elezione di domicilio

1. Il Consigliere elegge domicilio in Milano, via Guglielmo Silva, n. 29 int. 23; la Regione presso la sede legale dell'Ente.

Art. 7 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme contrattuali e legislative che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti regionali

Art. 8 - Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Il Segretario Generale

Il Consigliere per le attività di rilievo internazionale

Le parti sottoscrivono espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le clausole di cui agli artt. 3 e 4.

Il Segretario Generale

Il Consigliere per le attività di rilievo internazionale